



COMUNE DI CIGLIANO

**REGOLAMENTO
PER LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ART. 113 DEL D. LGS. N.
50/2016**

Luglio 2017



INDICE

Premessa – Testo di riferimento (art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016)

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Determinazione della quota di incentivazione

Art. 3 – Interventi che accedono all'incentivazione

Art. 4 – Calcolo del fondo

Art. 5 – Soggetti beneficiari

Art. 6 – Gruppo di lavoro

Art. 7 – Tempi di realizzazione e penalità

Art. 8 – Ripartizione del fondo di incentivazione

Art. 9 - Liquidazione dei corrispettivi

Art. 10 – Disposizioni finali

Art. 11 – Entrata in vigore

**PREMESSA****Testo di riferimento (art. 113 D.Lgs. 50/2016)**

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di essi ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato di direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.



ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del nuovo Codice degli Appalti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 di seguito nuovo Codice degli Appalti).
2. Il presente regolamento si applica per la programmazione e l'esecuzione di opere, lavori pubblici, acquisizioni di forniture e servizi, così come indicati dalle disposizioni seguenti, affidati in via formale successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il presente regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

ART. 2 – DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI INCENTIVAZIONE

1. E' istituito il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del nuovo Codice degli Appalti costituito in misura massima del 2,00% dell'importo del lavoro, opera, fornitura o servizio posto a base di gara. L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la programmazione e l'innovazione è ripartito tra i dipendenti di cui ai successivi art.li 5 e 6 del presente regolamento secondo i criteri ivi individuati; il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, laddove consentito dalle normative vigenti, è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione ovvero all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 113 del nuovo Codice degli Appalti.
 2. La percentuale effettiva è stabilita dal presente Regolamento in base alle classi di importo indicate di seguito:
 - a) per opere, lavori, servizi o forniture di importo sino ad Euro 200.000,00 il fondo è attribuito in ragione del 2,00%;
 - b) per opere, lavori, servizi o forniture di importo compreso tra Euro 200.000,01 ed Euro 1.000.000,00 il fondo è attribuito in ragione dell'1,50%;
 - c) per opere, lavori, servizi o forniture di importo compreso tra Euro 1.000.000,01 ed Euro 3.000.000,00 il fondo è attribuito in ragione dell'1,40%;
 - d) per opere, lavori, servizi o forniture di importo compreso tra Euro 3.000.000,01 ed Euro 5.000.000,00 il fondo è attribuito in ragione dell'1,30%;
 - e) per opere, lavori, servizi o forniture di importo compreso tra Euro 5.000.000,01 ed Euro 10.000.000,00 il fondo è attribuito in ragione dell'1,20%;
 - f) per opere, lavori, servizi o forniture di importo compreso tra Euro 10.000.000,01 ed Euro 20.000.000,00 il fondo è attribuito in ragione dell'1,10%;
 - g) per opere, lavori, servizi o forniture di importo superiore a Euro 20.000.000,01 il fondo è attribuito in ragione del 1,00%;
 3. La succitata percentuale è applicata all'importo posto a base di gara dell'opera, lavoro, servizio o fornitura comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza; sono invece esclusi IVA, somme a disposizione per espropri, indagini preliminari e quant'altro non compreso all'interno dello stesso importo.
 4. Gli importi si intendono al lordo delle ritenute e sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'ente.
 5. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera/lavoro/fornitura o servizio.
 6. L'impegno di spesa verrà effettuato con determinazione del responsabile del settore competente prima dell'inizio dell'opera, del lavoro o della fornitura o servizio.
 7. Per quanto relativo ai compiti svolti dal personale comunale per conto della Stazione Unica Appaltante nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture richieste da parte di altri enti, sarà riconosciuta una quota parte, pari ad un quarto, della misura dell'incentivo come previsto al presente comma.
 8. I pagamenti degli incentivi avverranno secondo le modalità di seguito indicate all'art. 9 del presente regolamento e nel rispetto delle percentuali di cui all'art. 8 dello stesso.
- Il fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'01/04/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/01/2004.



ART. 3 – INTERVENTI CHE ACCEDONO ALL'INCENTIVAZIONE

1. Le funzioni tecniche che accedono all'incentivazione riguardano tutte le acquisizioni di beni o servizi e tutti lavori pubblici coerenti con i documenti programmatori comunali e con il bilancio pluriennale.

ART. 4 – CALCOLO DEL FONDO

1. In sede di predisposizione del Bilancio di Previsione viene effettuata la sommatoria dei singoli interventi (lavori, servizi e/o forniture) che si prevede di eseguire nell'anno corrente e, quindi, viene determinato l'importo complessivo presunto del Fondo per Funzioni Tecniche da ripartire nell'anno; l'importo di ciascun intervento è determinato dall'importo posto a base di gara, oneri della sicurezza compresi.

2. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici di importo superiore a 20.000,00; sono ammessi, altresì, i contratti di forniture/servizi di importo superiore a 20.000,00 euro soltanto quando risulti obbligatoria la nomina del direttore di esecuzione.

Non spetta alcun incentivo quando si aderisce ad offerte della Consip, del MEPA o di altre Centrali di Committenza senza esperire procedure di gara.

3. Per i contratti di lavori pubblici vale l'anno di approvazione del progetto esecutivo posto a base di gara; per gli altri contratti vale l'anno di affidamento del contratto.

4. L'80% del Fondo costituisce il Fondo per funzioni tecniche. Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata particolare (ovvero per la quale sia specificatamente esclusa la quota parte del fondo da destinare all'Amministrazione comunale appaltante), la parte destinata al Fondo è pari al 80%.

5. Il 20% del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata particolare, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:

- beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
- implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997.

Il Fondo per l'innovazione sarà ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dalla legge.

ART. 5 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che partecipano o collaborano alla programmazione, alla verifica preventiva dei progetti ed esecuzione dell'opera, lavoro pubblico, fornitura o servizio, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative e precisamente:

- a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio, alla verifica preventiva della progettazione, nelle forme stabilite dalla normativa vigente, alla redazione dei bandi, delle lettere d'invito (in caso di procedura ristretta o negoziata) e dei capitolati, all'esecuzione delle procedure di gara, alla redazione dei contratti, ecc.;
- b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori, della direzione dell'esecuzione, del collaudo tecnico amministrativo e statico nonché della certificazione di regolare esecuzione o di verifica di conformità;
- c) nel responsabile unico del procedimento;



d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, nell'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento che svolge compiti di supporto dell'attività di programmazione, di verifica preventiva del progetto, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione e di collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale degli uffici espropri, per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).

ART. 6 – GRUPPO DI LAVORO

1. Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno ed, eventualmente, da dipendenti di altri Enti pubblici, secondo i seguenti criteri:

- limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;

- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.

2. La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa; la composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente, sentito il responsabile del procedimento, con atto di affidamento di incarico di cui al presente articolo.

3. All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

4. Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, (di ufficio direzione lavori, di collaudatore nel caso di lavori pubblici, se fornitura/servizi: di direttore dell'esecuzione, di verifica di conformità) ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell'Amministrazione, o di altri Enti Pubblici.

5. Nell'atto di incarico viene:

- individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;

- stabilito l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, precisando la relativa qualifica funzionale (categoria) e le prestazioni da svolgere; per esigenze eccezionali, o per specifiche professionalità, possono essere inseriti nel gruppo di lavoro anche i dipendenti di settori non ordinariamente afferenti a quanto indicato all'articolo 4, sia con profilo amministrativo che tecnico.

- prevista l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti; per le funzioni di supporto esterno al Servizio sia l'elenco del personale che le relative aliquote saranno individuate dal Responsabile di Servizio dell'area che svolge le funzioni di supporto.

6. L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, dal Responsabile di Servizio competente, su proposta del RUP, sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati, come previsto all'art. 7.

7. È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000 o mediante comando; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi secondo le proprie competenze indicate nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro.

8. Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

L'espletamento degli incarichi affidati non deve in nessun caso interferire con il regolare svolgimento delle ordinarie mansioni d'ufficio.



ART. 7 – TEMPI DI REALIZZAZIONE E PENALITA'

1. Le funzioni tecniche conferite ai dipendenti interni dovranno avvenire secondo le priorità, modalità e scadenze indicate dall'Amministrazione Comunale negli obiettivi degli atti di programmazione e le ulteriori precisazioni che vorranno fornire il Sindaco o l'Assessore di riferimento nonché secondo il cronoprogramma redatto dal responsabile.
2. Il mancato rispetto dei tempi fissati non giustificato da comprovati motivi d'ufficio, certificati dal Responsabile competente, comporterà una deduzione delle percentuali dovute a titolo di incentivo nella misura del 5% della quota spettante per ogni 30 giorni di ritardo.
3. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, non dipendente da esigenze rappresentate dall'Amministrazione Comunale ovvero da approvazione di varianti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, comporterà una riduzione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo.

ART. 8 – RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

1. L'effettiva erogazione del fondo di incentivazione, da effettuarsi con le percentuali di seguito riportate, avverrà con l'atto di liquidazione secondo la tempistica sotto definita.
2. Il fondo è ripartito dal responsabile competente, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura tra il personale di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
3. La ripartizione avverrà con le percentuali sotto indicate:
 - a) Responsabile del Procedimento: 40%
 - Ufficio Responsabile del Procedimento: Responsabile del Procedimento e collaboratori: 20%
 - Programmazione degli interventi: 12%
 - Gruppo di lavoro Programmazione degli interventi: 8%
 - b) Verifica preventiva dei progetti: 18%
 - Progetto preliminare: 2%
 - Progetto definitivo: 6%
 - Progetto esecutivo: 10%
 - c) Redazione bandi, capitolati, procedure di gara, contratti: 12%
 - d) Direzione Lavori o direzione dell'esecuzione: 30%
 - Direttore dei Lavori o dell'esecuzione: 18%
 - Ufficio Direzione Lavori o dell'esecuzione: 7%
 - Collaudo o certificazione della regolare esecuzione o verifica di conformità: 5%.

Tali percentuali dovranno essere rapportate alla percentuale dell'80% spettante ai dipendenti; il restante 20% spetterà al Comune, laddove consentito ed in tale caso verrà destinato secondo quanto previsto dall'articolo 113 del nuovo Codice degli Appalti.

4 Qualora un dipendente svolga più prestazioni avrà diritto al cumulo degli incentivi spettanti per ciascuna prestazione.

La percentuale attribuita al RUP è comprensiva delle attività di Programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti di lavori, predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici e di collaudo dei servizi e/o forniture indicate all'art. 102 del D. Lgs. 50/2016.

5. La ripartizione del Fondo è operata dal Responsabile di Servizio competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte; nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

ART. 9 – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI



1. La liquidazione del Fondo dell'art. 8 avverrà in due tranches:

IN CASO DI LAVORI:

- acconto del 50% a progetto esecutivo approvato ed aggiudicazione dei lavori divenuta efficace;
- saldo del restante 50% a rendicontazione lavori ovvero certificazione di regolare esecuzione approvata.

IN CASO DI SERVIZI/FORNITURE:

- acconto del 50% ad avvenuto affidamento;
- saldo del restante 50% a liquidazione finale accertata; in caso di contratto con durata pluriennale, la succitata percentuale potrà essere liquidata, per quota parte, al termine di ogni singolo anno contrattuale.

2. Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, il Fondo viene decurtato in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa; nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. 50/2016, sulle quali, in caso di aumento dell'importo lavori a base di gara, verrà aggiornato ed adeguato il Fondo.

3. Parimenti, nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, il Fondo viene ridotto in proporzione al tempo inizialmente previsto.

4. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazione di penali.

5. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

3. Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito dell'Amministrazione comunale, sezione "Amministrazione Trasparente".

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione e si applica per la programmazione e l'esecuzione di opere, lavori pubblici, acquisizioni di forniture e servizi, così come indicati dalle disposizioni seguenti, affidati in via formale successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 50/2016 ed alle disposizioni vigenti in materia.